

Alla prefettura di

Oggetto: Osservazioni su verbali

Verbali di accertamento n.:

Autorità / FF.OO. : Carabinieri

Interessati:

Aaaaa Bbbbb

residente in

c.f.

Xxxxxx Yyyyyy

residente in

c.f.

Contestazioni:

Manifesta ubriachezza per Xxxxxx Yyyyyy

Mancato rispetto dell'obbligo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, per Aaaaa Bbbbb

..*.*

1. Principio di legalità – violazione dell'art. 1 legge 689/1981

Ai sensi dell'art. 1 legge 689/1981 nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/08/2003, n. 11968, Cass. civ. Sez. I, 15/02/1999, n. 1242, Cass. civ. Sez. I, 25/11/1998, n. 11946).

Nel caso in esame si contesta la violazione di un DPCM che, pacificamente **non è una legge** e che pertanto non può determinare l'irrogazione di alcuna sanzione amministrativa.

Né ha alcun valore la "delega" al Presidente del Consiglio contenuta in vari decreti-legge adottati nel corso del 2020.

Non è ammissibile, infatti, delegare ad un organo amministrativo l'adozione di atti normativi che individuano i comportamenti sanzionati in via amministrativa giacché si tratterebbe nella specie di un aggiramento del principio di legalità contenuto nella legge 689/1981.

Nel caso in oggetto, viene contestata la violazione del presunto obbligo della mascherina in violazione del DPCM del 13/10/2020.

Viene citato anche il decreto legge 19 del 25/03/2020, ma un decreto legge ha validità di 60 giorni salvo essere convertito in legge. Nel caso specifico, è stato convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132). Fare riferimento al decreto legge pertanto è un vizio di forma che rende ulteriormente nulla la sanzione.

2. Sul merito delle presunte violazioni

Sono state accertate due distinte, presunte, violazioni.

L'obbligo di indossare un dispositivo che di fatto impedisce la corretta respirazione è una **violazione del diritto di libertà personale** di cui all'art. 13 Cost.

Nessuna evidenza scientifica relativa ad una minore trasmissione di una infezione virale conferma tale obbligo, ed anzi più volte l'OMS ha affermato che non c'è motivo che persone sane, al di fuori di ambienti ospedalieri, indossino una mascherina.

Al contrario, articoli scientifici pubblicati da PubMed affermano con evidenza che l'uso della mascherina è inutile ai fini del contenimento dell'epidemia e dannoso in quanto causa ipossia, cioè scarsità di ossigeno nel sangue.

Per quanto riguarda la "manifesta ubriachezza", contestata a Xxxxx Yyyyy, possiamo osservare che i Carabinieri hanno in dotazione gli etilometri. Per quale motivo non si è proceduto ad una verifica del tasso alcolemico, in presenza di una sospetta ubriachezza?

Viene contestato un "atteggiamento irrispettoso e molesto al limite dell'oltraggio verso gli operatori".

Ma non è forse vero che i primi ad avere avuto un atteggiamento persecutorio sono stati proprio gli stessi operatori?

Infatti si sono presentati ripetutamente, in numero eccessivo e perfino azionando le sirene delle auto... Un atteggiamento palesemente sproporzionato rispetto alle contestazioni avanzate.

A questo proposito giova ricordare che ci sono tutta una serie di sentenze che contestano la validità dell'intera legislazione emergenziale degli ultimi due anni, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

L'ultima in ordine cronologico è del 17.2.2022 – TRIBUNALE DI PISA SENT. 1842/2021.

Cito testualmente un breve stralcio.

"la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto non è rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19."

Le forze dell'ordine non possono ignorare tali sentenze, e pertanto non possono ignorare che le azioni che pongono in essere per far rispettare tali norme illegittime configurano una **violazione dei diritti dei cittadini**, per le quali sono PERSONALMENTE responsabili ai sensi dell'art. 28 Cost.

Molto di più, la benemerita arma dei Carabinieri storicamente ha sempre difeso i diritti dei cittadini e la loro sicurezza, e quindi i responsabili di tali violazioni sono ancor più da biasimare e punire in termini legali.

Inoltre l'art. 14 della legge 689/1981 prescrive l'immediata scrittura del verbale.

"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa."

Quale legittimo motivo ha impedito l'immediata contestazione dei verbali?

I fatti accertati il giorno 17/02/2022 sono stati verbalizzati soltanto il giorno 24 successivo.

In mancanza di adeguate motivazioni, ulteriore motivo di nullità della contestazione è un ulteriore **vizio di forma**.

Nessun reato è stato contestato ai presenti, pertanto la presenza di un eccessivo numero di forze dell'ordine è stata causa di un eccessivo **spreco di denaro pubblico e mancanza di sicurezza per tutta la cittadinanza**, che nel frattempo è rimasta esposta ai quotidiani attacchi della delinquenza.

Perciò sarebbe interessante interessare alla vicenda anche la **Corte dei Conti, e verificare eventuali responsabili del reato di procurato allarme**.

In conclusione, dunque, alla luce degli ormai numerosi pronunciamenti della Magistratura, il provvedimento del 31.01.2020 e le sue successive proroghe si appalesa per ciò che è, ossia **un atto eversivo della legalità costituzionale utilizzato allo scopo di realizzare un colpo di stato** per il quale i responsabili, ossia l'intero governo italiano dovranno essere processati per i gravi reati commessi.

Le evidenti mende di incostituzionalità ed i dubbi di liceità penale dovrebbero apparire evidenti anche al Prefetto in epigrafe al quale per i motivi sopra esposti si richiede di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

..*.*

Chiediamo, quindi, disporsi l'archiviazione della sanzione.

Si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità dei ricorrenti
2. Copia dei verbali
3. Copie della notifiche

Luogo _____, data _____

Firma leggibile _____